

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 GENNAIO 1881

tutela rispetto alla loro rappresentanza tranne il caso che il ministro vi provveda nelle nomine dirette.

Quindi se vi si comprendono è chiaro che si pongono guarentigie diverse per l'una specie di studi e per l'altra. Ovvero non essendo compresi in questo Consiglio gli studi tecnici, e dell'altro Consiglio il ministro non avendo dichiarato quale opinione egli abbia, se continuerà a funzionare così, se lo vorrà riformare, se resterà in quello stato fra la vita e la morte o di mezza vita e di mezza morte in cui si libra oggidì... e non è dato conoscere quali saranno la tutela e la guarentigia degli studi tecnici. In quelle parole « tutti i gradi » si comprendono anche gli studi tecnici? Si escludono? Rimarrà l'attuale Consiglio dell'istruzione tecnica accanto all'altro? Sarà distrutto? E se sarà distrutto quali guarentigie rimarranno agli studi tecnici? Se il ministro mi dichiara che in questo disegno di legge si comprendono anche gli studi tecnici professionali è evidente che è manchevole nella scelta che fa dei consiglieri superiori degli studi. Se egli mi dichiara che sono esclusi, vi saranno due ordini di tutela e due modi di guarentigie per studi amministrati dallo stesso Ministero. E quel che è peggio, vi sarà un Consiglio regolato per legge per certi studi, e certi altri studi saranno regolati da un Consiglio che vive per decreto reale e che dipende interamente dalla balia del potere esecutivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERIO, relatore. Non dispiacerà all'onorevole Luzzatti, se a nome della Commissione, adempiendo al mandato che mi è deferito, rispondo per quanto riguarda alle di lui domande.

Già nelle scorse sedute l'onorevole Bonghi proponeva l'identica difficoltà della quale ora si è occupato l'onorevole Luzzatti. Venne risposto che l'attuale legge comprende tutti i rami dell'insegnamento e quindi comprende l'insegnamento degli istituti tecnici, come dei licei, dei ginnasi e delle scuole tecniche.

Essa riflette tutto l'insegnamento, almeno secondo il criterio che ha guidato la relazione della Commissione. Per una parte dell'insegnamento, cioè per l'universitario, è provvisto col concetto elettivo nella nomina dei membri del Consiglio superiore; per tutto il rimanente insegnamento pubblico, che non è universitario, è provvisto mediante la nomina dei sedici consiglieri, che deve essere fatta dal ministro.

LUZZATTI. Chiedo di parlare.

BERIO, relatore. Si osservò nelle sedute scorse che il ministro, e nella Camera durante la discussione

del 1877, e nel Senato (ed era l'onorevole De Sanctis) durante l'ultima discussione di questa legge, esplicitamente dichiarava di assumere formale impegno di scegliere, per quanto nella sua coscienza avrebbe creduto meglio, imparzialmente, i membri del Consiglio superiore, la cui nomina è a lui riservata, in modo da tutelare tutti i rami dell'insegnamento, e specialmente l'importantissimo degli istituti e delle scuole tecniche, come degli istituti navali, delle scuole superiori di agricoltura, come, insomma, di tutte quelle istituzioni scolastiche, le quali non sono le Università.

Questa risposta parve alla Commissione che fosse sufficientissima a spiegare lo scopo dell'articolo 6, e che si dovesse intendere come i membri della Giunta, di cui si parla nell'articolo medesimo, scelti in tutto il Consiglio, debbano, come il Consiglio stesso, rappresentare la istruzione universitaria, e tutti gli altri rami dell'insegnamento.

In questo senso credo avere risposto alle obiezioni dell'onorevole Luzzatti, come nello scorso giorno a quelle dell'onorevole Bonghi. E per quanto riflette la esistenza, o non, in avvenire di quel Consiglio speciale, di cui si preoccupa l'onorevole Luzzatti, io già dichiarai, e ripeto, che essa dipende da un decreto reale, la cui utilità deve essere esclusivamente approvata dal ministro, il quale vedrà se, in aggiunta delle attribuzioni del Consiglio superiore, sia il caso di conservare questo Consiglio parziale, o se, avendo un Consiglio generale diretto a tutelare tutta l'istruzione del Regno, sia superfluo il conservare un Consiglio speciale. Questa è questione di responsabilità e di criterio ministeriale, ed io non credo che la Commissione e la Camera se ne debbano occupare. Per quanto poi l'onorevole Luzzatti volesse parlare di istituti scolastici non dipendenti dal Ministero d'istruzione pubblica, è chiaro che li stessi nulla hanno di variato.

PRESIDENTE. L'onorevole Luzzatti ha facoltà di parlare.

LUZZATTI. Devo confessare che le risposte dell'onorevole Berio aggravano le apprensioni dell'animo mio. Non è piccola cosa, nell'ordinamento degli istituti scolastici, il sapere se gli studi tecnici professionali, pur appartenendo ad uno stesso Ministero, debbano essere governati da uno stesso Consiglio superiore della pubblica istruzione. Si può concepire e sostenere con molte ragioni un ordinamento, e ne abbiamo esempi illustri in paesi, dove tali questioni pedagogiche s'esaminano con molta cura, di studi tecnici e classici dipendenti dallo stesso ministro e governati con diversi modi e per attitudini d'uomini speciali.

Uomini autorevoli, dei quali non posso invocare